



Renaldi Riccardo & c. s.n.c.
Divisione verifiche periodiche

**SETTORE: VERIFICHE PERIODICHE DI
STRUMENTI PER PESARE**

Riesaminato da

Approvato da

Responsabile Tecnico

Legale Rappresentante

Firma

Firma

Revisione	Del	Descrizione delle modifiche
0	11/01/2018	Prima emissione del documento
1	08/06/2019	Rilievi Accredia
2	01/08/2019	Esame Documentale Supplementare Accredia
3	31/12/2019	Rilievi visita in campo del 23/10/2019
4	08/09/2020	Rilievi visita / sorveglianza 30/07/2020

La proprietà intellettuale del presente documento è della Renaldi Riccardo & C. snc di Renaldi Mario
Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata
Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto
La presente sostituisce le precedenti versioni

INDICE:

1	SCOPO	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3	DEFINIZIONI E RUOLI	4
4	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA	6
4.1	PRESCRIZIONI GENERALI	6
4.2	RICHIESTE D'OFFERTA	6
4.3	OFFERTE.....	7
4.4	ORDINI.....	7
4.5	RIESAME DEGLI ORDINI	7
4.6	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI <i>VERIFICAZIONE PERIODICA</i>	8
5	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	11
6	RISERVATEZZA	11
7	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	12
8	DOVERI E DIRITTI	13
9	CONDIZIONI GENERALI	14

PREMESSA

Nel 1885 Matteo Renaldi apre in Cuneo un laboratorio artigianale per la costruzione, la vendita e la riparazione di bilance a pendolo a due piatti e di stadere per veicoli stradali, in Contrada Mondovì per poi spostarsi agli inizi dell'900 in Corso Nizza ove è rimasta per oltre cento anni. Da allora per 5 generazioni, ininterrottamente la Ditta cresce seguendo l'evoluzione e l'innovazione degli strumenti per pesare. Per ampliare ancora di più il servizio di assistenza, nel 2005 nasce a Peveragno, primo nella provincia di Cuneo, il Laboratorio Metrologico che si occupa esclusivamente Delle Verificazioni Periodiche Metriche, sotto il controllo della Camera di Commercio Ufficio Metrico di Cuneo. Dal 2019, la continua crescita, ha costretto la Ditta ad ampliare la struttura di Peveragno adiacente al Laboratorio Metrologico e trasferirsi in questo nuovo complesso, più grande e più agevole sia per il personale che per i clienti. La Renaldi Riccardo & C. snc di Renaldi Mario (in seguito in breve "Renaldi Bilance"), svolge le attività di Verificazioni Periodiche su strumenti per pesare in qualità di organismo di ispezione di tipo C (Rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012).

1 SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di esecuzione dei servizi ispettivi previsti dallo scopo di accreditamento della Renaldi Bilance.

Il presente regolamento è parte integrante del contratto.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 – Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea, riportato nella G.U. dell'anno 158 N° 141 del 20/06/2017;
- ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale";
- ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione";
- ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA";

*La proprietà intellettuale del presente documento è della Renaldi Riccardo & C. snc di Renaldi Mario
Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata
Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto
La presente sostituisce le precedenti versioni*

- ILAC-P15:07/2016 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies".
- ILAC-P10:01/2013 [Policy on Traceability of Measurement Results](#)

3 DEFINIZIONI E RUOLI

Funzione di misura legale: la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

Strumento di misura: uno strumento di misura soggetto alla normativa nazionale ed europea utilizzato per una funzione di misura legali

Verificazione periodica: il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico

Titolare dello strumento: la persona fisica o giuridica, titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;

Contrassegno: l'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verificazione periodica;

Sigilli: i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verificazione periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio previsto da D.M 93/2017;

Libretto metrologico: il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste da D.M. 93/2017;

Organismo: l'organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:
**UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 o
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;**

Ispezione: Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

Responsabile Tecnico: persona che si assume la responsabilità di assicurare che le attività di ispezione siano effettuate in conformità alle procedure norme e regolamenti attuabili;

Ispettore: persona che su mandato dell'Organismo esegue le attività di ispezione;

ACCREDIA: ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato come Associazione senza scopo di lucro, dalla fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT - INRIM, ENEA e ISS. Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accREDITamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accREDITamento. Tutti gli Enti di AccREDITamento operano senza fini di lucro. ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), in conformità a standard internazionali, accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle attività sottoposte ad accREDITamento. ACCREDIA opera a livello europeo in sede EA (European cooperation for Accreditation) e a livello internazionale in sede IAF (International Accreditation Forum). ACCREDIA, attraverso il Dipartimento Organismi di Certificazione e Ispezione, opera l'accREDITamento di Organismi di Certificazione di sistemi di gestione aziendali, prodotti, personale e Organismi di Verifica e Ispezione, ed ha l'obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità dei prodotti, dei servizi, dei sistemi di gestione aziendale, dei processi e delle persone attraverso la verifica della competenza (accREDITamento) dei relativi Organismi di valutazione di conformità.

Visite Accredia in affiancamento: L'attività di controllo svolta da ACCREDIA non si limita alla concessione dell'accREDITamento: l'Organismo di Certificazione, Verifica o Ispezione viene sottoposto periodicamente a visite di sorveglianza per verificare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di competenza ed esperienza che sono alla base dell'accREDITamento stesso.

ACCREDIA effettua queste attività di controllo, sia conducendo verifiche ispettive presso la sede dell'Organismo di Certificazione, Verifica o Ispezione, sia accompagnando gli Ispettori dell'Organismo stesso nel corso di alcune verifiche ispettive presso le organizzazioni, per verificare in campo l'adeguatezza e la corretta applicazione delle procedure, nonché il comportamento degli stessi Ispettori.

In sostanza la presenza degli Ispettori ACCREDIA presso l'azienda ha lo scopo di verificare l'adeguatezza del comportamento dell'Organismo di certificazione/verifica/ispezione e di assicurare in merito all'uniformità del giudizio professionale espresso.

4 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

4.1 Prescrizioni generali

Le modalità generali di svolgimento delle attività di verifica periodica sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi del Decreto 21 aprile 2017 n. 93 e alle procedure e istruzioni dell'organismo di controllo.

I limiti della fornitura del servizio sono:

- strumenti per pesare a funzionamento non automatico:
 - in classe di precisione II o III con $e < 1$ g con $\max \leq 36$ kg;
 - in classe di precisione III e IIII con $\max \leq 80.000$ kg;
- Selezionatrici ponderali con $\max \leq 35$ kg (MI-006 / OIML R51 ed. 2006):
 - in classe di accuratezza XIII(x) e XIII(x)
 - dove $(x) = 0,5$ o 1 per XIII e $(x) = 1$ o 2 per XIII(x)
 - in classe di accuratezza Y(a) e Y(b)
- Selezionatrici ponderali con $\max \leq 35$ kg (OIML R51 ed. 1996):
 - X(x) dove $(x) = 0,5$ o 1 o 2
 - Y(a) e Y(b);
- Riempitrici gravimetriche associative, cumulative e sottrattive con $\max \leq 1500$ kg
 - in classe di accuratezza Ref(x) e X(x) dove $(x) = 0,5$ o 1 o 2
- pesi:
 - pesi a corredo di strumenti per pesare in classe M1 da $0,1$ g a 20 kg

4.2 Richieste d'offerta

Le richieste d'offerta vengono effettuate direttamente a voce dal **Titolare dello strumento** oppure arrivano all'Organismo di Ispezione tramite telefono o fax o e-mail.

Le richieste d'offerta telefoniche e verbali sono documentate tramite appunto scritto su apposito registro.

4.3 Offerte

Le possibili modalità di offerta sono riportate di seguito.

Servizi a catalogo/listino

Sul modulo "Listino" MP7.1.2 sono definite chiaramente le verificazioni periodiche che l'Organismo è in grado di eseguire ed è indicato il prezzo di ciascuna verifica

Sul modulo "Politica Tariffaria" MP7.1.7 sono definite le percentuali di sconto ordinario applicabili in base all'importo della commessa.

I moduli Listino e Politica Tariffaria sono mantenuti costantemente aggiornati in relazione allo sviluppo delle attività dell'Organismo di Ispezione.

Per i Clienti il Listino **e la Politica Tariffaria sono** disponibili per consultazione presso la segreteria.

Per offerte relative a servizi definiti dal Listino verrà emesso il modulo "Offerta/Modulo d'ordine" MP7.1.3 con numerazione progressiva/anno.

Servizi a preventivo / Convenzioni

Quando le condizioni di fornitura del servizio esulano da quelle previste dal listino verrà emesso un preventivo. In caso di verificazioni periodiche di quantità o importi straordinari o in caso di rapporti di collaborazione continuativa sarà possibile stipulare una convenzione.

Stipulando una convenzione potranno essere concordate agevolazioni in funzione della durata della collaborazione e del numero degli strumenti oggetto di verifica.

4.4 Ordini

Il Titolare dello strumento comunica l'accettazione del contratto attraverso la firma dell'Offerta/Modulo d'ordine e del Regolamento R1. Il contratto può essere attivato anche al momento della richiesta di verifica da parte del Titolare dello strumento. Una copia dell'Offerta/Modulo d'ordine, firmato dal Titolare dello strumento e dall'accettante, resta all'Organismo di Ispezione, un'altra è conservata a cura del Titolare dello strumento.

4.5 Riesame degli ordini

La presa in carico dell'ordine del **Titolare dello strumento** da parte dell'Organismo avviene a seguito del riesame dell'Ordine da parte del Responsabile Tecnico, ovvero verifica che venga

riportato sul documento d'ordine l'esatto identificativo dell'attività di prova richiesta dal **Titolare dello strumento**, che il **Titolare dello strumento** non abbia modificato alcuna delle condizioni proposte, le date di consegna, in base alla capacità lavorativa dell'Organismo di Ispezione, alle commesse già acquisite e a quelle che si prevede di acquisire.

Modifiche agli ordini

In tutti i casi esaminati, se si riscontrano informazioni mancanti o poco chiare, è necessario completarle e chiarirle, eventualmente con il **Titolare dello strumento**.

Nel caso in cui vengano rilevate differenze tra l'offerta inviata al **Titolare dello strumento** e l'ordine da questi pervenuto (difformità che possono riguardare sia la tipologia di verifica richieste sia altri termini contrattuali), le difformità riscontrate, se accettate, vanno documentate così come altre soluzioni concordate con il **Titolare dello strumento**.

In caso contrario va inviata una nuova offerta oppure va richiesto al **Titolare dello strumento** l'invio di un ordine modificato.

Nel caso in cui un contratto sia modificato quando il lavoro relativo è stato già avviato, l'Organismo d'ispezione, valuta le richieste del **Titolare dello strumento** ed avvia di nuovo le procedure descritte nei paragrafi precedenti.

4.6 Esecuzione delle attività di *verificazione periodica*

Una volta stipulato il contratto, l'Organismo d'ispezione esegue, con apposito software gestionale, la pianificazione delle verificazioni, che vengono effettuate **dall'Ispettore** autorizzato con le modalità descritte nelle istruzioni operative di verifica periodica.

La pianificazione delle attività avverrà in base: all'ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche d'ordine; alle richieste del **Titolare dello strumento**; alla zona in cui verrà eseguita la verifica; al rispetto della tempistica di esecuzione della verifica, entro 45 giorni **dalla data di riesame dell'ordine del Titolare dello strumento** in ottemperanza a quanto prescritto dal comma 16 dell'articolo 4 del decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Il costo del servizio sarà addebitato al **Titolare dello strumento** a prescindere dall'esito della verifica periodica **nella misura delle spese effettivamente sostenute dall'Organismo**.

Nel caso il **Titolare dello strumento** disdica le attività di verifica già concordate per iscritto con lo stesso, l'Organismo d'ispezione, si riserva la facoltà di addebitare gli oneri derivanti dalla mancata attività.

Il **Titolare dello strumento** si impegna sin d'ora ad accettare l'eventuale presenza di valutatori ACCREDIA nelle fasi di verifica periodica in campo, dovendo l'Organismo d'ispezione garantire la conformità dell'accreditamento in occasione di sorveglianza. Il **Titolare dello strumento** autorizza altresì la Renaldi Bilance all'eventuale rilascio di informazioni di propria pertinenza, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, per eventuali controlli e/o verifiche cogenti o regolamentari a cui l'Organismo è tenuto ad uniformarsi.

L'Organismo d'ispezione, esegue l'ispezione prevista dal DM 21 aprile 2017, n. 93, "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea".

In particolare, effettua i controlli metrologici legali atti ad accertare il rispetto dei requisiti degli strumenti per pesare a funzionamento automatico e non automatico.

Il metodo di verifica periodica è definito nelle istruzioni operative denominate IO7.1.1 "PROVE PER IL RILASCIO DEL RAPPORTO DI VERIFICAZIONE PERIODICA (strumenti per pesare a funzionamento non automatico)", IO7.1.2 "PROVE PER IL RILASCIO DEL RAPPORTO DI VERIFICAZIONE PERIODICA (strumenti per pesare a funzionamento automatico, selezionatrici ponderali)" e IO7.1.3 "PROVE PER IL RILASCIO DEL RAPPORTO DI VERIFICAZIONE PERIODICA (strumenti per pesare a funzionamento automatico riempitrici gravimetriche)", IO6.2.3 "TARATURA DEI CAMPIONI DI MASSA" (per la verifica periodica dei pesi a corredo).

I dati delle prove effettuate durante la verifica sono raccolti nel foglio "Rapporto di verifica periodica" adeguato alla tipologia di strumento.

Il **Titolare dello strumento** si impegna a fornire agli ispettori dell'Organismo d'ispezione autorizzati delle attività di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi del processo:

- mettendo a disposizione gli strumenti oggetto della verifica per i tempi necessari allo svolgimento delle prove;
- consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività;
- mettendo a disposizione il personale necessario per lo svolgimento logistico e in sicurezza delle prove;
- mettendo a disposizione i carichi di zavorra se preventivamente concordato;
- mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento della verifica.

L'esito della verifica periodica (positivo o negativo) viene riportato nel **libretto metrologico come previsto dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 che deve essere compilato**

avendo cura di sbarrare e siglare tutti i campi relativi a tale verifica non compilate.

In caso di esito positivo della verifica, come previsto dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n.93, l'Organismo appone il contrassegno di colore verde, in caso di esito negativo appone il contrassegno di colore rosso.

L'apposizione del contrassegno è da considerarsi provvisoria; infatti, non essendoci stato ancora il riesame da parte del Responsabile Tecnico, l'esame non può essere considerato completo.

L'emissione del rapporto di verifica periodica e del certificato di verifica periodica avviene a seguito del riesame, che è svolto dal Responsabile Tecnico entro 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica verificando la correttezza dell'esito attribuito dall'Ispettore in base ai dati contenuti nel modulo.

Nel caso in cui durante il riesame del Responsabile Tecnico o del suo sostituto si evinca una anomalia che possa cambiare l'esito del controllo ***dovrà essere immediatamente avvisato il titolare dello strumento***; il RT (o il suo sostituto) dovrà aprire una "Gestione Non Conformità e Azioni Correttive" M0.14 all'interno della quale verranno analizzate le cause del problema e saranno identificati ***e comunicati al titolare dello strumento*** il trattamento e l'azione correttiva più opportuni alla risoluzione del problema stesso.

Se la verifica periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti o detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno di colore rosso e non utilizzati. Gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati previa richiesta di una nuova verifica periodica purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno rosso.

L'Organismo d'ispezione opera nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e riservatezza dettati dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per cui l'esito delle ispezioni non può essere condizionato da alcun fattore. Se viene fatta una qualsiasi pressione all'Organismo d'ispezione nel tentativo di condizionare o modificare l'esito dell'ispezione, l'Organismo interromperà l'ispezione e annullerà il contratto di fornitura del servizio.

L'esito della verifica viene comunicato ad UNIONCAMERE ed alla CCIAA di competenza (per il titolare dello strumento oggetto di verifica) entro 10 giorni lavorativi dalla verifica come ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93.

5 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

In caso di aggiornamenti e modifiche **al Regolamento**, l'Organismo d'ispezione, **fornirà ai titolari degli strumenti con contratti in essere copia aggiornata del documento tramite e-mail o in formato cartaceo** indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine indicato nella comunicazione, il **Titolare dello strumento** potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche.

Il Titolare dello strumento che accetta le modifiche apportate dovrà inviare tramite e-mail il documento debitamente firmato per accettazione all'Organismo; in caso di impossibilità ad inviare l'e-mail il Regolamento verrà firmato su supporto cartaceo prima dell'esecuzione delle verificazioni periodiche.

Qualora le variazioni del regolamento derivino da modifiche di norme e disposizioni legislative, lo stesso sarà ritenuto immediatamente esecutivo.

6 RISERVATEZZA

L'Organismo d'ispezione assicura che tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso delle attività di verifica, sono trattate in maniera strettamente riservata a tutti i livelli della propria Organizzazione, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge, disposizioni di Organismi di Accreditamento, autorizzazione scritta da parte **Titolare dello strumento**. Tutte le proprietà del **Titolare dello strumento** comprese quelle intellettuali, sono tutelate secondo quanto disposto dal Regolamento EU 2016/679

Qualora l'Organismo d'ispezione sia obbligato per legge o autorizzata da impegni contrattuali a rilasciare informazioni riservate il **Titolare dello strumento** o il singolo interessato saranno (a meno che non sia proibito dalla legge) avvertiti delle informazioni che saranno fornite. Le informazioni riguardanti il **Titolare dello strumento** e ottenute da fonti diverse dal **Titolare dello strumento** stesso, saranno trattate come informazioni riservate.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di Renaldi Bilance, coinvolto nella ispezione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito, su richiesta, al **Titolare dello strumento**.

Lo stesso impegno formale viene sottoscritto per garantire la mancanza di conflitto di interesse.

7 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Possono essere presentati reclami scritti (ad esempio riferiti al comportamento del personale dell'Organismo d'ispezione) alla Renaldi Bilance

I reclami devono rispettare le seguenti condizioni:

- pervenire in forma scritta e non anonima;
- descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- indicare i motivi del reclamo;
- indicare recapiti da contattare per chiarimenti / risoluzione.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal **Titolare dello strumento** (o da altra fonte), questo non verrà preso in considerazione.

Al ricevimento del reclamo (completo di tutte le informazioni) Renaldi Bilance lo annota nell'apposito registro e valuta se lo stesso si riferisce ad attività di ispezione dove ne è responsabile ed in caso affermativo verrà gestito con lo stesso trattamento di una Non Conformità. Per ogni reclamo Renaldi Bilance conferma per scritto l'avvenuta ricezione e si impegna a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il **Titolare dello strumento** sottoposto a verifica periodica ha inoltre facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti delle decisioni/valutazioni prese dalla Renaldi Bilance entro trenta giorni dalla data di emissione del Certificato di verifica. Termine trascorso il quale la detta decisione/valutazione si intende integralmente accettata. Eventuali ricorsi vengono annotati all'interno del "Registro ricorsi" questi verranno gestiti come trattamento di Non Conformità.

In presenza di ricorsi, la Renaldi Bilance confermerà per iscritto l'avvenuta ricezione degli stessi e si impegna a rispondere entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Qualora il ricorso si perpetrasse e risultasse necessario, questo verrà gestito e risolto attraverso l'Ufficio Legale, con il foro competente quello di Cuneo.

Tutti i reclami/ricorsi sono valutati/approvati da personale competente ma non coinvolto nell'attività che ha generato il reclamo/ricorso stesso.

Per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del contratto il foro competente è quello di Cuneo.

Dettaglio di processo:

- Ricezione del reclamo o ricorso;
- Analisi di responsabilità;
- Invio di lettera di presa in carico;
- Analisi di fondatezza;

- Azioni intraprese a fronte del reclamo o ricorso;
- Risposta per scritto;
- Chiusura.

8 DOVERI E DIRITTI

Il ***Titolare dello strumento*** richiedente la verifica periodica deve:

- rispettare le prescrizioni del presente regolamento, il quale deve essere sottoscritto per accettazione;
- onorare gli obblighi contrattuali ed i doveri ivi descritti indipendentemente dall'esito delle ispezioni;
- fornire la documentazione tecnica del dispositivo oggetto di ispezione, in particolare:
 - libretto metrologico;
 - manuali d'uso e manutenzione;
- garantire al personale addetto alle ispezioni, ivi compresi, se del caso, al personale di ACCREDIA e a quello in addestramento o in supervisione, l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti;
- informare l'Organismo d'ispezione circa i rischi conosciuti o potenziali cui il proprio personale potrebbe incorrere durante le ispezioni in modo da consentire il rispetto delle leggi applicabili in materia sanitaria e di sicurezza;
- riprodurre i certificati di verifica solo nella loro forma integrale;
- rispettare gli obblighi imposti al Titolare dello Strumento dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 ed in particolare quelli riportati all'articolo 8;
- rispettare le condizioni stabilite dal regolamento ACCREDIA RG-09 e successive modificazioni in caso di utilizzo del marchio ACCREDIA.

È diritto del ***Titolare dello strumento*** fare obiezione sui nominativi degli ispettori incaricati dalla Renaldi Bilance. Nel caso sussista un conflitto di interessi, tale obiezione deve essere presentata prima dello svolgimento dell'attività d'ispezione.

Il ***Titolare dello strumento*** ha la facoltà di presentare ricorso contro una decisione dell'Organismo d'ispezione, può comunicare per iscritto eventuali reclami e può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione del servizio offerto.

In caso di smarrimento del libretto metrologico, il ***Titolare dello strumento*** deve prontamente segnalarlo alla Camera di Commercio di competenza (per il titolare dello strumento oggetto di

verifica); la segnalazione di smarrimento dovrà altresì essere fatta all'Organismo d'ispezione, nel caso in cui questo abbia effettuato l'ultima verifica periodica sullo strumento in questione.

Impegni e doveri della Renaldi Bilance:

- rispettare le prescrizioni del presente regolamento;
- attenersi alle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93;
- eseguire le attività secondo la documentazione predisposta e con tecnici esterni qualificati per le attività di cui al Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 ed in conformità al disposto UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al **Titolare dello strumento** dalle proprie attività;
- limitare la propria responsabilità nei confronti del **Titolare dello strumento** relativamente a danni causati al **Titolare dello strumento** dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione delle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente;
- comunicare, **in caso di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere, ai titolari degli strumenti con contratti in essere l'impossibilità di eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.**

9 CONDIZIONI GENERALI

L'Organismo d'ispezione emetterà fattura a fronte delle verificazioni. Il **Titolare dello strumento** dovrà pagare secondo quanto stabilito nei contratti con il **Titolare dello strumento**. Se non diversamente stipulato nell'offerta, le condizioni di pagamento sono da intendersi a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, indipendentemente dall'esito del processo di ispezione.

Per il ritardato pagamento delle fatture, Renaldi Bilance si riserva la facoltà di addebitare un interesse annuo pari al tasso di sconto incrementato del 2%, calcolato dalla data di emissione della fattura al momento dell'effettivo pagamento. Sono a carico del **Titolare dello strumento** tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali.

L'Organismo d'ispezione conserverà nei propri archivi la documentazione relativa all'attività di verifica per il periodo stabilito dalle proprie procedure mettendolo a disposizione se richiesto dall'Ente di Accreditamento e dalle disposizioni di legge vigenti.

Alla scadenza del periodo di conservazione, l'Organismo d'ispezione, a propria discrezione, trasferirà, conserverà o provvederà alla distruzione della documentazione.

Se non diversamente concordato per iscritto, il **Titolare dello strumento** potrà recedere dal contratto con comunicazione scritta, con un anticipo di 5 giorni lavorativi rispetto alla data da cui si vuol far decorrere l'efficacia del recesso stesso.

In caso di recesso dal contratto da parte del **Titolare dello strumento** per ragioni diverse da quella di inadempienza dell'Organismo d'ispezione ai propri obblighi questa si riserva la facoltà insindacabile di addebitare al **Titolare dello strumento** una somma a titolo di penale del 10% di quella contrattualizzata, salvo l'addebito al **Titolare dello strumento** delle tariffe e delle spese relative alle attività svolte fino alla data di recesso.

Qualora, per qualunque ragione o causa estranea al proprio controllo, all'Organismo d'ispezione venga impedita l'esecuzione od il completamento del servizio oggetto del contratto, il **Titolare dello strumento** pagherà a questa:

- a) l'ammontare delle spese effettivamente sostenute;
 - b) la quota parte delle tariffe concordate, in misura proporzionale al servizio effettivamente reso;
- L'Organismo d'ispezione sarà conseguentemente sollevato da qualunque responsabilità per la mancata o incompleta erogazione dei servizi richiesti.

L'Organismo d'ispezione si impegna a garantire la propria diligenza e competenza nell'esecuzione dei servizi e accetta responsabilità solamente in caso di provata negligenza o dolo.

L'Organismo d'ispezione non assume alcuna responsabilità derivante o connessa al contratto ed alla sua esecuzione, in conseguenza di dichiarazioni od omissioni del **Titolare dello strumento** o per il mancato rispetto di qualunque condizione convenuta ed accettata dal **Titolare dello strumento** stesso, espressa o implicita.

L'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte dell'Organismo d'ispezione è svolto in conformità al Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 disponibile sul sito ACCREDIA www.accredia.it.

In particolare le valutazioni di conformità (Rapporti/certificati di verifica) rilasciati dalla Renaldi Bilance nell'ambito dello scopo di accreditamento riportano il marchio ACCREDIA.

L'uso del marchio ACCREDIA è precluso al **Titolare dello strumento**.

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute.

.....

Data

.....

Timbro e firma del ***Titolare dello strumento***

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole:

4 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA;

7 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI;

8 DOVERI E DIRITTI;

9 CONDIZIONI GENERALI.

.....

Data

.....

Timbro e firma del ***Titolare dello strumento***